

Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento

(artt. 2, c. 1 lett. r) e 23, c. 1 della L. 240/2010)

Approvate il 26 febbraio 2024

Indice

1. Premessa.....	3
2. Documentazione richiesta per la verifica.....	4
3. Tempi.....	4
4. Criteri di valutazione	4
5. Rinnovo dell'incarico	5

1. Premessa

Con questo documento il Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito "Nucleo") rende noti alle strutture accademiche e amministrative interessate i criteri adottati per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento prevista dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi (al 31/10/2021)

Art. 2, L. 240/2010 (Organi e articolazione interna delle università)

1. [...]

r) *attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica* della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; [...]

Art. 23, L. 240/2010¹ (Contratti per attività di insegnamento)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. [...]

Art. 9 Regolamento per l'attribuzione di compiti didattici, per il conferimento di incarichi di insegnamento e per l'equivalenza ore-CFU (D.R. Rep. 5830/2022, prot. 0140370/22 del 27 ottobre 2022, Modificato con D.R. Rep. 2334/2023, prot. 217567/2023 del 6 luglio 2023) "Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23, comma 1 Legge 240/2010)"²

1. È possibile stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso di importo coerente con i parametri stabiliti con D.M. 21.7.2011, per avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici di cui al successivo art. 13, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

3. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta motivata del Dipartimento, che attesta la qualificazione scientifica o professionale dell'esperto, approvata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e previa verifica, da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum scientifico o professionale dell'esperto.

¹ Modificato dal DL 5/2012, convertito con L. 35/2012.

² Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (https://www.unimib.it/sites/default/files/2023-07/Reg.%20compiti%20didattici_modifica%202023.pdf).

2. Documentazione richiesta per la verifica

Al fine di adempiere alla funzione di verifica del curriculum prevista dalla normativa sopra richiamata, la proposta di conferimento dell'incarico deve pervenire al Nucleo dagli uffici competenti corredata dai seguenti documenti:

1. delibera della struttura richiedente nella quale deve essere data evidenza di:
 - a. nome e cognome del candidato;
 - b. SSD del candidato (ove rilevante);
 - c. qualificazione professionale (ove rilevante);
 - d. caratteristiche dell'insegnamento;
 - e. denominazione, SSD dell'insegnamento;
 - f. durata del corso in ore (specificando se trattasi di ore di esercitazione e/o di lezione), data inizio dell'attività;
 - g. ammontare del compenso (se previsto);
 - h. data dell'ultimo parere espresso dal Nucleo sul candidato (se del caso);
 - i. risultati del questionario delle opinioni degli studenti (se del caso);
 - j. motivazioni per le quali si richiede l'affidamento con incarico diretto;
 - k. parere favorevole della struttura in merito al conferimento dell'incarico;
 - l. motivazioni che hanno portato alla scelta del candidato, con particolare riferimento alle caratteristiche di alta qualificazione relativamente all'insegnamento in oggetto;
 - m. motivazioni per le quali il SSD del candidato non coincide con il SSD dell'insegnamento (ove rilevante);
2. curriculum vitae (CV) aggiornato del candidato;

In assenza della documentazione e delle informazioni sopracitate, il Nucleo non procederà alla verifica.

3. Tempi

La documentazione di cui al paragrafo 2, da presentare **preventivamente all'erogazione dell'incarico**, deve pervenire al Nucleo dagli uffici competenti almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta del Nucleo.

4. Criteri di valutazione

Il Nucleo, ai fini del riconoscimento della qualità di esperto di alta qualificazione, farà riferimento al possesso di un CV Scientifico (Tipologia A) e/o di un CV Professionale (Tipologia B) di elevata qualificazione secondo i criteri di seguito indicati:

1. Tipologia A: Di norma 10 anni di esperienza professionale come ricercatore presso enti di ricerca, organizzazioni o imprese pubbliche o private, istituzioni culturali, scientifiche, sanitarie, artistiche, umanitarie di rilevanza nazionale o internazionale, in ambiti d'interesse coerenti con l'insegnamento da affidare; l'esperienza dovrà essere documentata dal curriculum dal quale si evincano il profilo scientifico e titoli qualificanti quali: pubblicazioni, conferenze e seminari, riconoscimenti e premi, preferibilmente a livello internazionale, attestanti l'elevato livello di competenza scientifica in settore coerente con l'ambito disciplinare dell'insegnamento.
2. Tipologia B: Di norma 10 anni di esperienza in ruolo professionale di elevato profilo specialistico in ambito culturale, artistico, letterario, pubblicistico, politico-istituzionale, medico, giuridico, linguistico,

economico e scientifico, e comunque in settori di specifico interesse ai fini dell'attività didattica oggetto dell'incarico; l'esperienza professionale deve essere dimostrata dal curriculum dal quale si evidenzino gli incarichi ricoperti ed eventuali esperienze d'insegnamento a livello universitario o comunque altamente professionalizzante.

È altresì necessario che il candidato:

- sia in possesso di un titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o titoli equivalenti), salvo casi eccezionali di soggetti non in possesso del titolo di laurea ma di elevata e specialistica professionalità;
- non sia in formazione in un corso di dottorato o in una scuola di specializzazione;
- non sia titolare di un assegno di ricerca;
- abbia soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dagli incarichi didattici precedenti in ottica di assicurazione della qualità.

Nel caso in cui abbia ricoperto il medesimo incarico didattico presso corsi di laurea dell'Ateneo negli ultimi tre anni accademici, il candidato sarà considerato adeguato se nelle valutazioni disponibili, ha conseguito un punteggio non inferiore a 6 su 10 in tutti gli indicatori dei risultati aggregati, ovvero Aspetti Organizzativi, Efficacia Didattica e Soddisfazione Complessiva. Qualora il punteggio sia inferiore a 6 su 10 in uno o più tra gli indicatori dei risultati aggregati o il docente non abbia acconsentito alla pubblicazione dei risultati, è richiesto alla struttura proponente di includere nella delibera un commento alla valutazione e un elenco di misure correttive da mettere in atto nel caso di approvazione dell'incarico, che verranno esaminati dal Nucleo al fine di esprimere il parere.

5. Rinnovo dell'incarico

Il parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione è valido in fase di rinnovo fino a 5 anni per lo stesso insegnamento nei limiti dei 5 anni consentiti dalla normativa.

Nel periodo di validità del parere la struttura proponente ha il compito del monitoraggio degli esiti della valutazione della didattica (laddove disponibile).